



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

**ACCORDO SULLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A.
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA LOMBARDIA a.s. 2021/2022.**

L'anno 2021, il giorno 28 giugno, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra la Delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, le parti – riunite con modalità telematica – concordano che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2021/2022, definitivamente sottoscritto in data 08 luglio 2020, venga integrato dal presente Accordo, come di seguito specificato.

I CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI QUADRI PROVINCIALI DELLE DISPONIBILITÀ

1. Anche a seguito delle autorizzazioni dei posti di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 107/15, gli UU.SS.TT. determineranno il quadro complessivo delle disponibilità finalizzate alle operazioni di utilizzazione, comprendenti

- 1) tutti i posti e le cattedre a qualsiasi titolo disponibili fino al 31/08/2022, non vacanti (ivi comprese le cattedre orario esterne determinate dall'abbinamento degli spezzoni orari comunque residuati) e vacanti, qualora residuino dalle precedenti fasi di assunzione a tempo indeterminato;
- 2) tutti gli spezzoni, di qualsiasi provenienza, disponibili fino al 31/08/2022.

Sono utilizzabili per la mobilità annuale con riferimento alle operazioni provinciali i posti vacanti dell'organico dell'autonomia e i posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 69, della legge 107/15, purché disponibili dopo le operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/22, fatti salvi i posti vacanti e disponibili destinati alle assunzioni a tempo indeterminato previste dalla normativa vigente.

Il quadro delle disponibilità sarà fatto oggetto di apposita informativa alle OO.SS. territoriali. Si precisa che nelle disponibilità andranno conteggiati anche tutti i posti, le cattedre o gli spezzoni che derivino da provvedimenti di competenza dei dirigenti scolastici, purché presumibilmente disponibili fino al termine dell'anno scolastico 2021/22.

2. Le disponibilità così determinate, integrate da tutte le ulteriori disponibilità che sopraggiungano inderogabilmente prima dell'inizio delle operazioni, sono utili ai fini di tutte le operazioni previste dal succitato CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2021/22 e dal presente accordo. Le eventuali disponibilità a qualsiasi titolo sopraggiunte – purché prima dell'inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato – dopo l'inizio delle operazioni della specifica fase prevista dall'allegato 1 al CCNI potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio7@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

precedente titolarità a coloro che abbiano presentato domanda di utilizzazione in detta sede, anche rispetto al personale nei confronti del quale sia già stato disposto un provvedimento di utilizzazione o di assegnazione provvisoria su altra sede all'interno della provincia con decorrenza 01/09/2021. Tale operazione non comporta l'eventuale rifacimento di altre operazioni già effettuate, viene disposta d'ufficio e prevale su qualsiasi altra richiesta effettuata dall'interessato all'interno della medesima provincia.

3. Tenuto conto dell'esigenza di limitare le sedi di servizio del personale docente nel contesto emergenziale dovuto alla situazione epidemiologica, la procedura di cui all'art. 2, c. 6, del CCNI, relativa ai docenti titolari su cattedra orario esterna si applica anche agli immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2021; pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione con contratto a tempo indeterminato e della presa di servizio dei relativi destinatari, l'eventuale disponibilità oraria nella sede di titolarità non potrà essere utilizzata per altre operazioni, né potrà essere coperta con contratti a tempo determinato fino al 30/06/2022. Per converso, sarà reso disponibile il corrispettivo orario della sede di completamento.

II MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Gli UU.SS.TT., informate le OO.SS., acquisiranno le disponibilità con le strumentazioni e le modalità messe a disposizione dal sistema informativo del MIUR. Gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base del punteggio attribuito dall'Ufficio, saranno pubblicati sui siti istituzionali degli UU.SS.TT.

2. Le fattispecie non disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni per l'a.s. 2021/22 e previste soltanto dal presente accordo regionale, saranno oggetto di operazioni successive rispetto a tutti i movimenti previsti nel CCNI. Pertanto, le operazioni di seguito indicate vengono effettuate dopo tutti i movimenti previsti nel CCNI, ivi comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali, comunque entro e non oltre il 09 agosto 2021; il soddisfacimento della richiesta di mobilità secondo il presente accordo annulla l'eventuale movimento già ottenuto sulla base del CCNI, tranne per quanto riguarda il personale rientrato in utilizzo nella sede di precedente titolarità, anche sulla base della previsione dell'art. I, comma 2, penultimo periodo, del presente accordo.

III DESTINATARI DEGLI UTILIZZI

1. In aggiunta al personale destinatario dei provvedimenti di utilizzo previsto dal CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2021/22, è destinatario degli utilizzi:

- il personale docente titolare rispettivamente su posto di sostegno, speciale, metodo Montessori o Pizzigoni, esclusi i docenti assunti con decorrenza 01/09/2020 e 01/09/2021, con le sole eccezioni previste dall'art. 399, c. 3, del decreto legislativo 297/94, che chiede di essere utilizzato, per continuità didattica, nella sede di servizio occupata nell'anno precedente, purché rientri tra le tipologie di posto sopra elencate;
- il personale docente proveniente dal ruolo speciale, soprannumerario sull'organico di diritto per soppressione del posto speciale, che chiede di essere utilizzato sui posti comuni nella stessa scuola;
- il personale docente di ruolo non specializzato, in servizio nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno, che per continuità chiede di essere confermato su posto di sostegno nella medesima scuola o, esclusivamente in caso di assenza di disponibilità, in altra scuola della medesima provincia e nel medesimo ordine e grado; detta operazione, in quanto residuale rispetto alle altre operazioni di utilizzazione sul sostegno, può essere effettuata

esclusivamente dopo aver proceduto agli accantonamenti numerici previsti per nomine a tempo indeterminato e determinato dei docenti specializzati; sono esclusi i docenti assunti con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020 e 01/09/2021, con le sole eccezioni previste dall'art. 399, c. 3, del decreto legislativo 297/94.

- il personale docente che chiede di essere utilizzato nelle Istituzioni scolastiche presso le quali è attivo il percorso ESABAC, secondo le seguenti priorità:

a) docenti titolari in provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nei percorsi ESABAC;

b) docenti titolari in altra provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nei percorsi ESABAC;

c) docenti titolari in provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso della certificazione linguistica almeno di livello B1;

d) docenti titolari in altra provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso della certificazione linguistica almeno di livello B1.

Per quanto riguarda i punti c) e d), costituirà criterio di priorità (secondo l'ordine C2, C1, B2, B1) il livello della certificazione linguistica.

Sono esclusi i docenti assunti con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020 e 01/09/2021, con le sole eccezioni previste dall'art. 399, c. 3, del decreto legislativo 297/94.

2. I docenti della scuola primaria, già titolari dell'insegnamento di lingua inglese, divenuti titolari su posto comune nella medesima istituzione scolastica, possono inoltrare domanda di utilizzo per posto di lingua straniera direttamente al dirigente scolastico che, avendo provveduto in merito, segnalerà all'Ufficio territoriale la disponibilità sopraggiunta di posto comune.

3. I docenti con i requisiti per l'insegnamento bilingue nelle scuole primarie e secondarie di primo grado con educazione bilingue possono chiedere l'utilizzo con precedenza nelle suddette scuole. Sono esclusi i docenti assunti con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020 e 01/09/2021, con le sole eccezioni previste dall'art. 399, c. 3, del decreto legislativo 297/94.

4. Al fine di tutelare la continuità didattica, qualora, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sulle classi di concorso di discipline musicali nei licei musicali secondo quanto previsto dall'art. 6 bis, c. 10, del CCNI, residuino disponibilità di cattedre o di spezzoni orari, verrà attivata la procedura di conferma secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 6 bis, c. 2, del CCNI, con riferimento al servizio prestato nell'a.s. 2020/2021. Le istanze di conferma dovranno essere prodotte dagli interessati all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite del dirigente scolastico del liceo musicale, che dovrà contestualmente attestare la sussistenza del diritto alla conferma. La conferma non spetta ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2020 e 01/09/2021, con le sole eccezioni previste dall'art. 399, c. 3, del decreto legislativo 297/94.

IV DISPOSIZIONI FINALI

1. È assicurata la precedenza nell'utilizzo presso i CPIA, a prescindere dal punteggio, nell'ordine:
 - a) al personale docente e ATA, titolare e in servizio presso una sede di CPIA, che chieda di essere utilizzato presso altra sede del medesimo CPIA;
 - b) al personale docente e ATA in servizio presso i CPIA nell'a.s. 2020/21;

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio7@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

c) al personale docente e ATA che abbia già prestato servizio per almeno un anno nell'ultimo triennio presso i CPIA.

Sono esclusi i docenti assunti con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020 e 01/09/2021, con le sole eccezioni previste dall'art. 399, c. 3, del decreto legislativo 297/94.

2. Per quanto riguarda la copertura dei posti di DSGA, vacanti o comunque disponibili per l'intero anno scolastico, si concorda che le modalità applicative di quanto previsto dall'art. 14, c. 3, del succitato CCNI siano fatte oggetto di apposita intesa da parte dei firmatari del presente accordo.

3. Qualora dalla procedura di cui al comma precedente residuassero disponibilità che non sia possibile coprire con assistenti amministrativi titolari nel territorio di competenza, le parti concordano che gli Uffici Scolastici Territoriali interessati attivino una apposita procedura interprovinciale interna alla regione Lombardia, o in caso di ulteriore necessità, interregionale. Le due fasi potranno anche essere espletate in un'unica procedura, garantendo comunque la priorità agli aspiranti interni alla regione.

NOTA

Educazione bilingue

- a) Requisiti delle scuole:
 - a. garanzia della sostenibilità sui tre anni (infanzia e secondaria di primo grado) e cinque anni (primaria) con personale già in servizio;
 - b. copertura di almeno metà delle classi dell'istituto con educazione bilingue o CLIL;
 - c. erogazione di educazione bilingue per almeno 5 ore alla settimana nella primaria;
 - d. erogazione di didattica in modalità CLIL per almeno 20 ore all'anno nella secondaria di primo grado;
 - e. erogazione di didattica bilingue o CLIL in almeno 2 discipline, con verticalizzazione di almeno una disciplina dalla primaria alla secondaria.

- b) Requisiti dei docenti
 - a. competenza linguistica in inglese: livello B2 del QCER certificate da ente certificatore riconosciuto dal MIUR
 - b. competenza metodologica: formazione specifica CLIL attestata (almeno 15 ore di formazione)